

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI FONDI DERIVANTI DA
PARTICOLARI INIZIATIVE ORGANIZZATE, GESTITE O COMPARTECIPATE DALLA SCUOLA,
SPONSORIZZAZIONI, CONTRIBUTI VOLONTARI IN DENARO DEI GENITORI,
DONAZIONI, EREDITÀ E LEGATI**

§§§

Titolo I Natura e finalità del regolamento

Art. 1

1) Il presente regolamento intende disciplinare, ferme restando le norme vigenti di riferimento, l'ingresso e conseguente utilizzo dei fondi derivanti da specifiche iniziative organizzate, gestite o compartecipate dalla scuola, sponsorizzazioni, contributi volontari dei genitori, nonché donazioni, eredità e legati, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, partecipazione, competenze e rendicontazione verso la comunità scolastica e sociale.

2) Sono esclusi dal presente regolamento tutti i fondi vincolati e con specifica destinazione di utilizzo (a titolo esemplificativo fondi provenienti dallo Stato, dalle Regioni, dagli EE.LL., da organismi internazionali, nazionali o regionali, da Progetti dell'UE e dalle Fondazioni bancarie).

3) È vietata la gestione di fondi al di fuori del Programma Annuale fatte salve le previsioni di cui all'articolo 20 e all'articolo 21 del DI 44-2001.

4) Nel presente regolamento con la parola *scuola* si intende l'*istituzione scolastica* o *istituto* nel suo complesso; con il termine *plesso* si intende la "*singola scuola*" che è ricompresa all'interno dell'istituzione scolastica o istituto che sia.

Titolo II Tipologia di fondi

Art. 2

Tipologia di fondi specifici che possono essere introitati dalla scuola

1) Le diverse tipologie di somme che sono o possono essere incassate da un'istituzione scolastica ai sensi del predetto art.1, all'interno del presente regolamento si distinguono due particolari categorie:

a) fondi particolari che l'istituzione scolastica acquisisce a seguito di specifiche iniziative che sono organizzate dalla scuola oppure a cui la scuola aderisce come partner paritetico con altri ovvero come beneficiario di attività organizzate da terzi. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria iniziative quali:

a1) iniziative di cosiddetto *fundraising* organizzate all'interno dell'istituto da comitati o gruppi di genitori oppure da associazioni esterne, che abbiano comunque ricevuto l'approvazione formale della scuola sulla base delle specifiche competenze interne della scuola, in occasione di particolari momenti dell'anno scolastico (festività natalizie, mercatini della scuola ad offerta libera e volontaria, lotterie di cui la scuola è beneficiaria, feste di fine anno,..). La lotteria, il gioco della tombola o pesca di beneficenza per fini di *fundraising* sono ammessi purché siano rispettate le vigenti normative in materia e i costi di accesso rimangano sostenibili per gli utenti;

a2) proventi in denaro derivanti da sponsorizzazioni quando non già finalizzati alla realizzazione di iniziative di *fundraising*;

a3) corsi di varia tipologia organizzati dalla scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile per il territorio, rispettosi della finalità istituzionale della scuola e aperti al territorio, indipendentemente dalla fascia di utenti ad essi afferenti e con accesso a pagamento;

a4) proventi derivanti dall'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno o da proventi in denaro derivanti dalla partecipazione a concorsi, di cui sia eventualmente beneficiaria la scuola e non il singolo alunno o gruppi di alunni (fatte salve donazioni di quanto ricevuto alla scuola da parte del singolo alunno o alunni);

a5) fondi derivanti da alienazione di beni o da vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili;

a6) fondi derivanti da contributi versati per l'utilizzo temporaneo di locali scolastici;

a7) singoli sporadici contributi volontari elargiti a favore della scuola;

a8) libere donazioni in denaro (per tale voce vedere il titolo "Donazioni, eredità, legati");

b) fondi derivanti dal libero e volontario contributo collettivo dei genitori, versati annualmente a qualsiasi titolo all'istituto a inizio o fine anno scolastico, sulla base delle vigenti disposizioni del MIUR in materia.

Titolo III Utilizzo dei fondi
--

Art. 3

Utilizzo dei fondi derivanti

da specifiche iniziative organizzate, gestite o partecipate dalla scuola

1) Tutti i fondi di cui all'art. 2, c. 1 voci 1-2-3-4-5-6-7 sono utilizzati come segue.

a) Tutti i fondi derivanti dalle voci a1) e a2) dell'art. 2, sono così utilizzati:

- i fondi introitati dalla scuola con iniziative approvate a livello di istituto, sono reinvestiti dal Dirigente scolastico nel rispetto del POF e del Programma Annuale vigenti, acquisiti i pareri obbligatori della persona/e o del gruppo ovvero del comitato che ha organizzato l'evento;
- i fondi eventualmente introitati dalla scuola con iniziative livello di singolo plesso approvate dall'istituto, sono reinvestiti dal Dirigente scolastico all'interno del singolo plesso nel rispetto del Programma Annuale e POF vigenti, acquisito il parere obbligatorio della persona o del gruppo o comitato che ha organizzato l'evento; possono essere reinvestiti a livello di istituto con il parere obbligatorio della persona o del gruppo o comitato che ha organizzato l'evento;

b) tutti i fondi derivanti dalla voce a3) dell'art. 2, al netto dei costi fissi e variabili per l'espletamento dell'iniziativa, sono utilizzati come segue:

- 50% per reinvestimento da parte del Dirigente scolastico, nel settore di provenienza dell'iniziativa e comunque rientrante nel Programma Annuale e POF vigenti al momento, sentito il parere obbligatorio di chi ha svolto l'attività; viene acquisito il parere obbligatorio del DSGA qualora si tratti di investimento in settore non didattico;
- 25% a decisione del Dirigente scolastico nel pieno rispetto del Programma Annuale e POF vigenti al momento;
- 25% per spese generali e di funzionamento e di amministrazione in generale;

c) tutti i fondi derivanti dalle voci a4), a5), a6), a7) dell'art. 2 sono reinvestiti dal Dirigente scolastico nel rispetto del Programma Annuale e POF vigenti al momento;

d) i fondi di cui alla voce a8) dell'art. 2 e derivanti da donazioni in denaro sono trattati sulla base di quanto previsto al successivo titolo relativo a "Donazioni, lasciti, eredità".

Art. 4

Modalità di definizione dell'importo e di acquisizione dei contributi volontari dei genitori

1) Il Consiglio di istituto stabilisce annualmente con propria delibera l'importo del contributo volontario per le scuole e che le famiglie degli alunni possono liberamente e volontariamente erogare a favore dell'Istituto Comprensivo frequentata dai propri figli; qualora il Consiglio di istituto non deliberi annualmente tale importo, si intende tacitamente confermato l'ultimo importo deliberato dallo stesso.

2) Le famiglie sono informate dalla scuola circa la possibilità di erogare un contributo libero e volontario a beneficio dell'istituzione scolastica, tramite informazione-invito della scuola che potrà essere fatto pervenire alle famiglie al momento dell'iscrizione o successivamente a decisione del Dirigente scolastico sentito il DSGA.

3) L'erogazione di tale contributo all'istituzione scolastica è atto di libera volontà e consapevole scelta delle famiglie, che con tale gesto intendono collaborare per il miglioramento della scuola. È fatto divieto all'istituzione scolastica, sia per scritto che verbalmente tramite il proprio personale scolastico, di esigere il contributo volontario dei genitori come dovuto oppure obbligatorio, fatti salvi i versamenti dovuti per la copertura delle spese sostenute per conto delle famiglie stesse (assicurazione individuale degli studenti, libretto delle assenze, viaggi di istruzione, ...).

Art. 5

Utilizzo dei fondi derivanti dai contributi volontari dei genitori degli alunni

1) I contributi dei genitori di cui all'art. 2, c. 1b), sono utilizzati per il miglioramento e/o ampliamento dell'offerta formativa dell'istituto al di là dei livelli essenziali curricolari, sulla base di specifici bisogni educativo didattici degli alunni, anche per favorire la migliore inclusione degli alunni BES (con Bisogni Educativi Speciali) e nel rispetto del Piano dell'offerta formativa e delle linee guida per l'elaborazione dello stesso deliberate dal Consiglio di istituto e del Programma annuale. I contributi dei genitori non possono essere utilizzati per spese di funzionamento generale e/o amministrativo.

2) La realizzazione di quanto al c. 1 può prevedere l'attuazione di particolari progetti oppure l'acquisto di materiali o attrezzature tecnologiche o sussidi didattici/educativi o servizi sempre a supporto del miglioramento e/o ampliamento dell'offerta formativa al di là dei livelli essenziali.

Art. 6

Individuazione dei progetti educativo didattici di miglioramento e/o ampliamento dell'offerta formativa al di là dei livelli essenziali

1) I progetti di cui al c. 2 dell'art. 5 sono realizzati dando prioritaria precedenza all'ascolto delle singole scuole. Le proposte progettuali possono essere di plesso oppure di più plessi dell'istituto; in considerazione della natura dell'istituto sono da auspicare proposte progettuali che vedano coinvolte scuole di tutti e tre le tipologie. Nella scuola Carducci, non sussistendo ex lege un Consiglio di interclasse o intersezione come nella scuola primaria o dell'infanzia, le proposte dei singoli consigli di classe confluiscono insieme.

2) Le risultanze emerse in ciascun plesso, sono prese in esame dal Consiglio di Istituto allargato ai docenti collaboratori del dirigente scolastico e ai docenti responsabili di plesso qualora non facciano già parte del Consiglio di Istituto stesso, di qui in poi denominato

Gruppo misto. Il Gruppo misto è presieduto dal genitore che è anche Presidente del Consiglio di Istituto.

3) Ogni scuola non può presentare più di tre proposte progettuali.

4) Le proposte sono discusse e condivise all'interno del Gruppo misto che al termine dei lavori presenta non più di sette progetti all'attenzione del Collegio dei docenti organo collegiale competente in materia di Didattica. Il Gruppo misto è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi partecipanti.

5) All'interno del Gruppo misto le decisioni sono assunte a maggioranza (la metà più uno dei presenti) e in caso di parità prevale il voto del presidente. Le decisioni assunte dal Gruppo misto, fatte salve violazioni di legge e norme in materia di sicurezza, sono inviate al Collegio dei Docenti corredate da eventuali raccomandazioni e/o suggerimenti correttivi di applicazione. Di tutte le attività di riunione e decisione del Gruppo misto viene stilato sintetico ed esauriente verbale.

6) Il Collegio dei docenti, preso atto delle sette proposte progettuali presentate dal Gruppo misto e al fine di non disperdere a pioggia le risorse, ne sceglie fino ad un massimo di quattro per la loro effettiva realizzazione e le gradua in ordine di priorità. Qualora la scelta non riguardi tutte le scuole dell'istituto, resta inteso che deve essere attuata una rotazione equa e annuale sulle scuole dell'istituto. Il Gruppo misto ha facoltà di indicare criteri di priorità al Collegio dei docenti per la scelta dei progetti.

7) Il Dirigente scolastico, sulla base della somma risultante dalla quota percentuale dei contributi volontari dei genitori per i progetti di miglioramento e/o arricchimento dell'offerta formativa, ripartisce i contributi per la realizzazione del progetto ovvero dei quattro progetti approvati dal Collegio dei docenti.

8) Qualora i fondi elargiti tramite contributo volontario dei genitori siano insufficienti per la realizzazione di tre progetti, il Dirigente scolastico realizzerà il primo progetto indicato dal Collegio dei docenti, ferma restando una rotazione equa e annuale sulle scuole beneficiarie dell'istituto.

9) Le scuole che hanno superato il 70% dei genitori versanti divideranno quanto raccolto con il consueto criterio (quota fissa + quota proporzionale al numero di alunni per singola scuola). Le scuole che restano sotto il 70% dei genitori versanti riceveranno la cifra totale versata nella scuola in questione.

Titolo IV

Detrazione dalle tasse dei contributi a beneficio delle istituzioni scolastiche

Art. 7

Modalità di detrazione dalle tasse dei contributi erogati a beneficio delle istituzioni scolastiche

1) I contributi versati dai genitori o da chiunque altro a favore della scuola sono detraibili fiscalmente dalla tassazione, l'anno successivo, ai sensi della Legge 40-2007 art. 13 o cosiddetto Decreto Bersani¹:

¹ Legge n. 40/2007 (Decreto Bersani), art. 13: Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente: 'i-octies): le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla l. 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito

"le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla l. 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241"

2) In riferimento al suddetto c. 1 e ai fini di una più snella ed efficace propria gestione amm.^{vo} contabile dei contributi volontari dei genitori e per il principio di non aggravamento delle procedure amministrative dell'istituzione scolastica, la stessa, qualora ritenuto più agevole, può invitare a richiedere che il versamento sia effettuato in via preferenziale attraverso conto corrente postale così come disposto dall'art. 9, c. 3 del DI 44-2001.

3) Affinché il versamento effettuato sia detraibile fiscalmente, lo stesso, tra le possibili causali (assicurazione, libretto assenze,...), deve riportare anche la seguente dicitura quale causale di versamento: *"Versamento comprensivo di € a titolo di erogazione liberale ai sensi dell'art. 13 della L.40-2007"*. Causali indicanti come beneficiario il singolo plesso o la singola classe/sezione o la singola attività didattica o progettuale, saranno considerate comunque come a favore dell'Istituto Comprensivo nel suo complesso.

Titolo V **Donazioni, eredità e legati**

Art. 8 **Utilizzo delle donazioni, eredità e legati**

1) Le donazioni, eredità e legati sono regolate dall'art. 55 del DI 44-2001.²

2) Le donazioni possono essere in denaro oppure in materiale.

3) È facoltà dell'istituzione scolastica, per mezzo del Consiglio di istituto, rifiutare motivatamente donazioni, eredità o legati.

4) L'istituzione scolastica opera in trasparenza e rendicontazione sociale, ma richiede doverosamente trasparenza e rendicontazione sociale anche ai soggetti con i quali interagisce, pertanto è fatto obbligo per comitati, anche di genitori, e/o associazioni di avere la stessa trasparenza, chiarezza e rendicontazione, anche temporale, che viene

tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: 'o-bis): le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla l. 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

² DI 44-2001 Art. 55. Donazioni, eredità, legati

1. Le istituzioni scolastiche possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non contrastino con le finalità istituzionali.

2. Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla ristrutturazione di edifici di proprietà dell'ente locale, l'istituzione concorda con l'ente stesso le modalità di utilizzazione delle risorse.

3. Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate alla concessione di borse di studio, le istituzioni scolastiche ricorrono ove possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie di cui all'articolo 48, al fine di mantenere il valore del capitale.

4. L'istituzione scolastica può motivatamente rinunciare all'accettazione di legati.

5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all'istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di morte e donazioni non può mai eccedere i nove anni.

6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la disponibilità del bene per le mutate esigenze dell'istituzione scolastica riconosciute nel programma annuale, garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.

richiesta alle scuole dello Stato con cui interagiscono. Donazioni in denaro o materiale da parte di comitati, anche di genitori, o associazioni che operano a qualunque titolo con finalità di sostegno all'istituzione scolastica, siano essi all'interno o all'esterno dell'istituzione scolastica, sono accettate a condizione che sia reso trasparente e rendicontato pubblicamente in tempi certi e definiti quanto da loro introitato e gestito.

5) Le donazioni in denaro, purché non in contrasto con le finalità istituzionali della scuola, non derivanti da proventi illeciti o azioni illegali o da chi comunque ha finalità contrastanti con quella della scuola e nel rispetto del Piano dell'offerta formativa e delle linee guida o criteri del Consiglio di istituto per la stesura dello stesso, sono accettate dall'istituzione scolastica e trattate nel rispetto dei vincoli di destinazione del donante. Qualora il donante non abbia posto vincoli di destinazione, la donazione in denaro sarà trattata ai sensi del presente regolamento art. 3 c. 1 lettera b.

6) Le donazioni in materiale, purché non in contrasto con le finalità istituzionali della scuola, non derivanti da proventi illeciti o azioni illegali o da chi ha finalità contrastanti con quella della scuola e nel rispetto del Piano dell'offerta formativa e delle linee guida o criteri del Consiglio di istituto per la stesura dello stesso, sono accettate dalla scuola a condizione che ne benefici tutta la scuola o tutto l'istituto, salvo che si tratti di bene o materiale indivisibile o non fruibile da tutto l'istituto.

7) Non sono accettate donazioni di materiali di facile consumo o altro materiale di modico valore o valore destinati su singole classi o singole attività di docenti ovvero a singoli docenti, ma si deve anzi ricercare, soprattutto nella logica di un istituto comprensivo, la costruzione di una comunità scolastica responsabile e solidale verso gli altri e verso i propri plessi.

8) Le donazioni da parte dei genitori o di terzi di semplici materiali didattici di consumo di modico valore (es. risme di carta per fotocopie, colori, carta da mani, carta igienica, ecc.) sempre da utilizzare per il funzionamento della scuola o dei plessi oppure per l'attuazione di specifici progetti al di là della consueta ordinaria attività curricolare oppure donazioni di altra tipologia di materiali (ad. es. attrezzature tecnologiche di modesta entità), sono annotate nel registro dei materiali didattici del plesso a cura del docente Responsabile di plesso e sono di uso comune a tutto il plesso. Responsabile della tenuta e distribuzione di detto materiale come di quello acquistato dall'istituzione scolastica per il singolo plesso, è il docente Responsabile di plesso. Nella scuola secondaria di 1° g. è il DSGA.

9) Sulla base del suddetto c. 6, presso ogni plesso o singola scuola che sia è istituito un registro per le donazioni di materiale dai genitori o da terzi gestito dal Docente responsabile di plesso per le scuole primarie e dell'infanzia, dal DSGA o personale di segreteria delegato per la scuola sec. di 1° g.

10) Qualora uno o più genitori oppure terzi desiderino farsi carico dell'acquisto e della consegna alla scuola di strumenti o attrezzature didattiche di un certo valore, queste devono essere inventariate e prese in carico nell'inventario della scuola tra i beni strumentali dell'istituto, sulla base della procedura amministrativa della donazione. Il DSGA (o assistente amministrativo incaricato) fornisce a chi di competenza tutte le informazioni sulla procedura, con particolare riferimento alla normativa di sicurezza delle strumentazioni che costituiscono oggetto della donazione, anche avvalendosi di esperti di settore purché senza onere alcuno per la scuola.

Titolo VI Rendicontazione sociale dei fondi, donazioni e contributi introitati

Art. 9
Modalità di rendicontazione sociale

- 1)** Di tutte le attività sopra descritte viene stilata rendicontazione finale da presentare:
- nel Collegio dei docenti per la verifica finale del Piano dell'offerta formativa, limitatamente alla realizzazione dei progetti che hanno beneficiato dei contributi di cui agli articoli del presente regolamento;
 - nel Consiglio di istituto durante l'approvazione del programma annuale in fase di consuntivo;
 - sul sito web e all'albo ufficiale dell'istituzione scolastica.

2) Relativamente ai contributi volontari annuali elargiti dai genitori il DSGA predisporrà un chiaro elenco relativo alle somme totali in entrata suddivise per singole scuole e un elenco in uscita delle spese sostenute con tali contributi, avendo cura di indicare a fianco di ogni spesa l'attività svolta e/o motivazione. Tale elenco è reso pubblico all'albo e sul sito web dell'istituto.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di istituto il 25.11.2013 e revisionato in data 11.01.2016.